



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BARANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2013

Concessione di amnistia e indulto

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si rende necessario per consentire il superamento dei conflitti tra poteri dello stato, debellare definitivamente ogni forma di criminalità in piena applicazione dell'articolo 27 della Costituzione e abbandonare ogni forma di violazioni dei diritti umani commessi durante l'esecuzione di pene detentive e o in regime di custodia cautelare. Ciò avviene attraverso la concessione di amnistia ed indulto per le persone già sottoposte a custodia detentiva sia definitiva che cautelare.

Alla luce della straziante condizione in cui versano i penitenziari italiani, giunta all'attenzione della stessa Unione europea e di cui si è fatto interprete il Capo dello Stato, è giunto il momento di affrontare una questione non più procrastinabile.

Il Presidente della Repubblica, dopo svariati appelli alle forze politiche ed ai poteri dello Stato, ha inviato un messaggio alle Camere, il primo dei suoi due mandati, chiamando il Parlamento ad intervenire per porre un limite alla situazione anche di illegalità che caratterizza le carceri italiane.

La prima carica dello Stato ha, nel messaggio letto dai Presidenti di Camera e Senato, evidenziato lo stato emergenziale, dovuto per di più al sovraffollamento carcerario, in cui versano i nostri penitenziari. Nell'appellarsi al Parlamento affinché ponesse fine a tale indegno e degradante stato di cose, il Presidente della Repubblica, oltre ad invocare amnistia e indulto, si è anche detto compiaciuto di alcuni recenti interventi del legislatore che hanno ridotto i margini di applicabilità della carcerazione preventiva, con chiaro ed immediato effetto benefico su tutta la restante popolazione carceraria.

Se il solco tracciato risulta quindi chiaro, anche nell'ottica di una prossima riforma della giustizia, per risolvere nell'immediato quella che si pone come un'emergenza sociale, cui, è bene ribadirlo, anche l'Europa ci invita a far fronte, non c'è altra strada se non quella indicata dal Quirinale. Una strada che siamo moralmente obbligati a percorrere, nel rispetto dei più elementari diritti umani, sanciti nella nostra Costituzione, ma ribaditi anche in trattati e carte dalla valenza sovranazionale. Non si può guardare all'Europa o chiamare in causa i vincoli comunitari cui siamo sottoposti solamente a senso alterno o esclusivamente per questioni di carattere finanziario o economico. L'Unione europea si fonda su valori comunemente accettati e condivisi alla cui applicazione siamo chiamati in causa direttamente. Ma sono gli stessi valori relativi alla persona umana, alla sua dignità, al rispetto per il prossimo, che impongono al Parlamento di ripristinare la legalità nei penitenziari italiani.

Non dimentichiamo che, oltre alla sua funzione meramente punitiva, la sanzione vuole assolvere anche al compito di rieducare e riabilitare il reo che comunque, è bene evidenziarlo, mantiene sempre alcuni dei diritti fondamentali che la Costituzione gli garantisce. Così come quanti sono sottoposti a misure limitative della libertà personale che devono vedersi assicurate le previsioni della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario. Se lo stato degli istituti di pena italiani non è in grado di assicurare i *target* che la legislazione italiana e quella europea impongono, allora noi, cui spetta la potestà legislativa, restando a guardare ben da lontano questa situazione, senza

intervenire efficacemente ed in profondità, siamo corresponsabili delle continue violazioni dei diritti dei detenuti che in *primis* sono cittadini e prima ancora esseri umani.

Volendo però andare per un attimo al di là dei termini sociali dovuti al sovraffollamento carcerario, è bene ricordare come la cattiva amministrazione della giustizia ci costa all'incirca un punto di Pil l'anno. In questo quadro un loro peso specifico tutt'altro che indifferente assumono i risarcimenti danno per ingiusta detenzione o per danni morali dovuti per le condizioni carcerarie. Si pensi che l'indice di sovraffollamento lo scorso anno era pari a ben il 142 per cento a fronte del 99 per cento di media europea. A ciò va aggiunto che il 42 per cento dei detenuti è in attesa di giudizio e che già nel 1999 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con l'adozione della Raccomandazione Rec(99)22, ha invitato gli Stati ad esortare procuratori e giudici a ricorrere quanto più possibile a misure alternative alla detenzione ed a limitare il ricorso alla carcerazione e questo sia per motivi legati ai diritti che per questioni attinenti meramente l'emergenza carceraria.

Per ridurre la popolazione carceraria occorre quindi intervenire anche riducendo drasticamente il carico processuale, così da incidere beneficamente tanto sull'amministrazione della giustizia, quanto sul sovraffollamento penitenziario che gioverebbe di un alleggerimento dovuto all'immediata interruzione dei processi nei confronti di parte degli imputati in attesa di giudizio sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Vista la drammaticità della situazione, su cui nella legislatura in corso ed in quella precedente si è soffermata l'attenzione di Governo e Parlamento, già intervenuti normativamente per ridurre l'incidenza del sovraffollamento carcerario, considerati gli appelli dell'Europa e alla luce del messaggio inviato alle Camere dal Capo dello Stato, il presente disegno di legge prevede un'amnistia più ampia rispetto all'ultima emanata, risalente al 1990, nel tentativo di incidere in profondità e con maggiore efficacia rispetto al passato. Proprio alla luce di ciò non è però prevista, a differenza dei precedenti provvedimenti avvicendatisi in passato, alcuna sua estensione a reati la cui pena massima ecceda il limite di sei anni fissato all'articolo 1.

All'articolo 2 si disciplinano le modalità attraverso le quali va conteggiata la pena ai fini dell'applicazione dell'amnistia, con precisi riferimenti alla recidiva ed alle circostanze aggravanti.

Anche per l'indulto, all'articolo 3, si è optato per il limite massimo dei cinque anni, innalzato ad otto per i condannati per reati relativi ad associazioni o organizzazioni criminali, terroristiche o eversive che decidano di collaborare con la giustizia (articolo 5) divulgando tutte le circostanze in loro conoscenza relative alla partecipazione nelle organizzazioni di cui sopra.

All'articolo 4 sono stabiliti i termini per l'indulto relativamente alle pene accessorie e si prevede la possibilità di espulsione degli stranieri detenuti, mentre gli articoli 6 e 7 elencano i casi di esclusione o revoca dell'istituto in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Amnistia)

1. È concessa amnistia per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena e per fatti commessi non oltre il 30 settembre 2013.

2. Non si applica il quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.

3. L'amnistia non si applica ai reati di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 2.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero

7), del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 4) e 6), del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale;

e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

Art. 3.

(Indulto)

1. È concesso indulto:

a) nella misura non superiore a cinque anni per le pene detentive e non superiore ad euro 12.911,41 per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive;

b) nella misura non superiore a otto anni a chi faccia completa divulgazione di tutti i fatti relativi a reati commessi durante la loro partecipazione in organizzazioni criminali con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 5. Rientrano nella fattispecie di cui al presente articolo anche i reati di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché i condannati ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale.

2. L'indulto di cui al presente articolo ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 30 settembre 2013.

Art. 4.

(Indulto per le pene accessorie e misura dell'espulsione dello straniero)

1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

2. All'indulto di cui alla presente legge non si applicano le esclusioni di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.

3. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il magistrato di sorveglianza dispone con decreto motivato la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni, con ordine di accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica, al termine del periodo di detenzione nell'ambito del quale sia stato applicato, anche solo in parte, l'indulto. Il magistrato di sorveglianza decide senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

Art. 5.

(Indulto per reati di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 416-bis del codice penale)

1. Ai fini dell'applicazione dell'indulto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), il condannato deve rendersi disponibile ad onorare le obbligazioni civili derivanti dalla condanna ed a rilasciare una dichiarazione esplicitamente rivolta alle persone offese nella quale si dichiara pentito per quanto commesso e chiede il perdono per tutti i danni inflitti sia sotto il profilo fisico, mentale, emozionale, nonché per ogni altro tipo di sofferenza. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il condannato deve avanzare apposita istanza di audizione avanti al magistrato di sorveglianza individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale il quale, entro venti giorni dall'avvenuta audizione, richiede al tribunale di sorveglianza dal quale dipende, la concessione del beneficio.

Art. 6.

(Esclusioni dall'indulto)

1. L'indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

- 1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
- 2) 422 (strage).

Art. 7.

(Revoca dell'indulto)

1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena

2. Il beneficio dell'indulto è altresì revocato di diritto laddove, entro dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lo straniero sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.

3. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.